

Viale Monte S. Michele, 12
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/585786 – 0522/585787
Fax 0522 452889

I.C. Leonardo da Vinci

web www.icdavincireggioemilia.edu.it

Email: reic847007@istruzione.it
PEC: reic847007@pec.istruzione.it



REIC847007 UF7CAY

C. F. 91160450358

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Comprensivo "IC LEONARDO DA VINCI" di Reggio Emilia, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti. Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie degli studenti, sia da parte del personale scolastico.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica e può essere modificato dal Consiglio anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazioni di sanzioni disciplinari.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione sintetica a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. I componenti della comunità scolastica segnalano al referente del Servizio di prevenzione e protezione eventuali situazioni nelle quali le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per particolari problemi reali e concreti.



Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze **è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola**, di

- a) **indossare la mascherina**, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) **mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro** e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) **disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti** (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, prima e subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per minimo 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare il proprio medico. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori, per i quali sia stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, sarà possibile esclusivamente previa presentazione di un'attestazione medica per il rientro a scuola.

4. È istituito e tenuto presso gli ingressi delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. E' necessario, per l'accesso agli uffici di segreteria:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

6. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi

Viale Monte S. Michele, 12
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/585786 – 0522/585787
Fax 0522 452889

I.C. Leonardo da Vinci

web www.icdavincireggioemilia.edu.it

Email: reic847007@istruzione.it
PEC: reic847007@pec.istruzione.it



REIC847007 UF7CAY

C. F. 91160450358

all'accesso nella scuola, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 5 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia con senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri con dispositivo scanner senza contatto e i collaboratori scolastici sono autorizzati ad effettuare il controllo della temperatura corporea per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità e, quindi, all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

4. Per l'anno scolastico 2020/2021 e/o fino al termine dell'emergenza epidemiologica, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico, degli insegnanti o dei genitori. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza dietro prenotazione dei genitori tramite registro elettronico o altro mezzo indicato dai docenti.

7. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con temperatura superiore ai 37,5°C (da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola), brividi, tosse, rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea, perdita o alterazione del gusto, perdita o diminuzione dell'olfatto, difficoltà respiratorie, devono restare a casa e consultare il proprio medico.

8. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di medicina generale, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 – Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo comprendono le sedi: Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci in Viale Monte San Michele, 12; scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci sedi distaccate presso i locali della Banca d'Italia (2 classi) e presso i locali dei Chiostrini di San Pietro (2 classi); Scuola primaria G. Carducci sede di via Campo Samarotto, 1; scuola primaria G. Marconi sede di Via Emilia Ospizio; Scuola primaria E. Morante sede di via don Sturzo; scuola primaria G. Zibordi sede di v.le Monte Grappa e sede distaccata presso i locali dei Musei Civici (2 classi).. Ciascuna delle sedi è suddivisa in zone contraddistinte da colori, che comprendono un numero variabile di aule didattiche, al fine di gestire in maniera più efficace

Viale Monte S. Michele, 12
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/585786 – 0522/585787
Fax 0522 452889

I.C. Leonardo da Vinci

web www.icdavincireggioemilia.edu.it

Email: reic847007@istruzione.it
PEC: reic847007@pec.istruzione.it



REIC847007 UF7CAY

C. F. 91160450358

l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. L'assegnazione delle classi alle aule e i relativi ingressi/uscite sono allegati al presente regolamento.

3. Ciascun componente del personale scolastico è tenuto a rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di spostarsi dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici;

5. Anche gli **intervalli** si svolgeranno all'interno di ciascuna classe assegnata o, in caso di stagione favorevole, nelle aree cortilive, nel rispetto dei percorsi di uscita ed entrata dall'edificio scolastico, salvo eccezioni specifiche per ogni singolo, purchè in sicurezza. Gli studenti durante gli intervalli restano in aula. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, rimanendo seduti al loro posto.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili, sia negli spazi antistanti.

2. I collaboratori scolastici accolgono gli studenti davanti agli ingressi assegnati alla classe al suono della prima campanella (5 minuti prima dell'inizio della lezione) e controllano: igienizzazione delle mani, posizionamento della mascherina, mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro evitando assembramenti.

3. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. In considerazione della situazione epidemiologica, risulta fondamentale il rispetto degli orari di ingresso e di uscita.

4. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli



altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Per lo svolgimento delle attività motorie saranno privilegiati gli spazi all'aperto, compatibilmente con le condizioni ambientali.

Per le attività di Educazione Fisica svolte al chiuso dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e adeguata aereazione, privilegiando attività fisiche sportive individuali. Gli studenti accederanno direttamente alle palestre accompagnati dai docenti, non saranno utilizzati gli spogliatoi.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra/tavolo/banco a una distanza minima di 2 metri dai primi banchi e il corretto posizionamento dei banchi indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto solo previa autorizzazione dell'insegnante. Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra, che possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.

6. Nel caso in cui un solo studente alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può essere autorizzato dal docente a togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.



8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnaposti di posizione, gli insegnanti, gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale e indossare la mascherina come specificato al punto precedente.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Gli insegnanti possono individuare alunni incaricati dell'apertura e chiusura delle finestre.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici deve rispettare le indicazioni dei cartelli e i segnali posti sul pavimento e sulle pareti, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno. Prima di uscire, occorre lavare nuovamente le mani con acqua e sapone.

2. I servizi igienici sono puliti e disinfettati dai collaboratori scolastici regolarmente e, come minimo, dopo gli intervalli e al termine delle lezioni. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, deve segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione.

3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione, segnalando eventuali problematiche agli insegnanti.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di acqua e bevande calde è consentito solo al personale della scuola. Gli studenti non possono accedervi.

2. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Tutto il personale è tenuto a disinfettarsi le mani con gel igienizzante sia prima che dopo avere toccato il distributore automatico.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico

Viale Monte S. Michele, 12
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/585786 – 0522/585787
Fax 0522 452889

I.C. Leonardo da Vinci

web www.icdavincireggioemilia.edu.it

Email: reic847007@istruzione.it
PEC: reic847007@pec.istruzione.it



REIC847007 UF7CAY

C. F. 91160450358

indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina, purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. Se non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente **Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in modalità telematica.**

4. Per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute” si intendono le riunioni degli Organi Collegiali per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di piattaforme.

5. La riunione telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza, con possibilità di discussione collegiale, visione degli atti, votazione. Sono considerate tecnologie/strumentazioni idonee: videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli per raccogliere risposte da utenti, file condivisi.

6. Di norma, in nessun caso si possono fare votazioni che richiedano la segretezza del voto; sono quindi generalmente escluse votazioni riguardanti la valutazione dell’operato delle singole persone; invece è possibile eleggere figure di sistema, trattandosi di una questione in cui prevale l’interesse alla trasparenza delle motivazioni. Si può derogare solo quando, in situazioni in cui non sia possibile una convocazione in presenza, l’organo stesso, all’unanimità, ritenga sussistenti ragioni di urgenza per effettuare la votazione, e ritenga che la votazione stessa possa essere fatta a scrutinio palese.

7. La convocazione delle riunioni degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica, fatta salva la convocazione di urgenza.

8. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato per la videoconferenza. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria.

9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno e relativa delibera compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

10. Il membro dell’OC è tenuto comunque ad assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, a evitare, nello svolgimento delle sedute, il coinvolgimento, sotto qualsiasi forma e modalità, di familiari o persone esterne all’OC. L’obbligo di riservatezza, già previsto per i docenti, sarà esteso a tutti gli altri soggetti presenti alla riunione dell’organo collegiale.

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 e/o fine al termine dell’emergenza epidemiologica le assemblee dei genitori in presenza sono prevalentemente sostituite da assemblee in modalità videoconferenza .



Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli studenti e tutto il personale scolastico possono portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante ma per uso strettamente personale.

4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, calcolatrice) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, fazzoletti monouso, bottigliette d'acqua etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici si procede alla pulizia e alla disinfezione. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia o detergente igienizzante virucida. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare prodotto specifico disinfettante virucida a disposizione del personale.

3. Per la pulizia delle grandi superfici si utilizzano macchine lavapavimenti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. Devono essere pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Viale Monte S. Michele, 12 42121 Reggio Emilia Tel. 0522/585786 – 0522/585787 Fax 0522 452889	<h1>I.C. Leonardo da Vinci</h1> <p>web www.icdavincireggioemilia.edu.it</p> <p>Email: reic847007@istruzione.it PEC: reic847007@pec.istruzione.it</p>	 REIC847007 UF7CAY C. F. 91160450358
--	--	---

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

Nel caso in cui una persona nella scuola presenti febbre o altri sintomi compatibili con SARS-CoV-2, la persona interessata che già indossa una mascherina chirurgica (come previsto dal regolamento), deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente invitata ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio medico.

2. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il docente della classe lo affida al collaboratore scolastico in servizio che avvisa il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico che telefona immediatamente ai genitori/tutore legale.

3. All'alunno viene fornita una mascherina chirurgica, se non già indossata e viene ospitato in una stanza dedicata; il collaboratore scolastico procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. Lo studente rimane in compagnia di un adulto che deve mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non viene affidato a un genitore/tutore legale. Deve essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

3. Per i casi confermati, le azioni successive sono stabilite dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del 21 agosto 2020 punto 2.1.1.

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola. Il referente scolastico COVID-19 dovrà fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing.

Delibera n. 5 del 9 Settembre 2020